

Allegato "A" ai nn. 8127/5708

STATUTO

ART. 1 GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Diabetologica del Mediterraneo".

1.2 Essa si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dal Codice del Terzo settore (Dl. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Diabetologica del Mediterraneo ETS".

1.4 La Fondazione intende acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 del Dl. 117/2017, per questo fine si doterà del patrimonio minimo liquido e disponibile pari a € 30.000 previsto per le fondazioni.

ART. 2 SEDE E DURATA

2.1 La Fondazione ha sede in Partinico.

La Fondazione potrà istituire proprie delegazioni, uffici e rappresentanze in tutto il mondo.


2.2 Il trasferimento della sede nell'ambito del comune non costituisce motivo di modifica statutaria, ma dovrà formare oggetto di comunicazione all'autorità di controllo.

2.3 La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 3 SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Dl. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 328/2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 104/1992 e alla legge 112/2016;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Dpcm 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 53/2003, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) formazione universitaria e post-universitaria;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.



3.2 La Fondazione ha lo scopo di promuovere la ricerca scientifica, medico chirurgica e lo sviluppo della conoscenza umana nel settore medico-scientifico, in particolare nel campo del Metabolismo, Diabete e Obesità, e nei campi ad esse correlate.

La Fondazione, in particolare, promuove:

- attività di prevenzione tra le popolazioni;
- sensibilizzazione della popolazione e prevenzione e diagnosi precoce;
- progetti di ricerca scientifica nel settore della prevenzione e della diagnostica;
- laboratori di ricerca e sperimentazione medico scientifica nel campo del Metabolismo, Diabete e Obesità e discipline ad esse correlate;
- la divulgazione dei risultati della ricerca nel settore medico scientifico attraverso l'organizzazione, anche per conto di enti pubblici o privati, di congressi, convegni, seminari, rassegne, conferenze, stages, webinar, corsi di formazione, specializzazione ed orientamento professionale, nazionali ed internazionali, ovvero per il tramite della diffusione, anche on line, di libri, pubblicazioni, periodici e opuscoli;
- finanziare analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati;
- promuovere o organizzare occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;
- incentivare, anche con finanziamenti, contributi o borse di studio, da utilizzare in Italia o all'estero, ricercatori o laureati in medicina che intendano approfondire temi di interesse della Fondazione;
- promuovere e/o finanziare e/o condurre studi e ricerche attinenti anche indirettamente il proprio scopo;
- attività volte alla promozione e alla partecipazione nelle reti diabetologiche, e discipline ad essa correlate, nazionali o internazionali.

La Fondazione si propone di operare in proprio e in collaborazione con terzi, soggetti pubblici o privati, Università, Enti di ricerca, Società Scientifiche, Ospedali e Cliniche private.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e

utili;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel presente articolo;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, società di capitale, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

d) istituire premi e borse di studio;

e) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;

f) svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità.

3.3 La Fondazione può porre in essere tutti gli atti ed i negozi di diritto privato necessari, funzionali o utili al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

3.4 La Fondazione, per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari, può stipulare convenzioni con enti pubblici e organismi privati, nonché costituire e partecipare a società ed enti pubblici e privati nel rispetto del perseguimento dei fini statutari e compatibilmente con l'ordinamento giuridico e la natura di ente senza scopo di lucro.

3.5 Ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui al Decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2017, la Fondazione si impegna ad entrare in possesso dei seguenti requisiti:

a) rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome, anche mediante associazione con altre società o associazioni della stessa professione, specialità o disciplina;

b) rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio professionale.

3.6 La Fondazione ed i suoi rappresentanti legali sono autonomi ed indipendenti rispetto al non esercizio delle attività previste all'art.2, comma 2, lettera b) del citato Decreto 2 agosto 2017.

3.7 La Fondazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

3.8 E' prevista la massima partecipazione alle attività e alle decisioni della Fondazione mediante il rispetto delle indicazioni di cui all'art.2, comma 2, lettera d) del citato Decreto 2 agosto 2017 anche a mezzo di apposito regolamento redatto ed approvato con delibera del Consiglio di indirizzo.



3.9 La Fondazione opererà prevalentemente nell'ambito della malattie metaboliche, diabete e obesità e discipline ad esse correlate.

3.10 Possono essere ammessi quali soci fondatori tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o alla disciplina specialistica che operano nelle strutture e nei settori di attività del Servizio Sanitario nazionale o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la Fondazione rappresenta.

3.11 La Fondazione non ha fini di lucro ed è espressamente esclusa la distribuzione di utili ed ogni finalità commerciale, imprenditoriale e/o sindacale.

3.12 La Fondazione è obbligata alla pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il proprio sito web istituzionale costantemente aggiornato ove saranno altresì pubblicati i bilanci preventivi, i bilanci consuntivi e gli incarichi retribuiti conferiti a terzi.

3.13 La società e i componenti degli organi statutari, nel perseguimento delle finalità istituzionali, si impegnano ad evitare qualsiasi rapporto che possa generare vantaggi personali o conflitti di interesse, nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza, lealtà nonché delle norme statutarie e del codice etico della società.

3.14 Il Comitato scientifico di cui all'art. 13 del presente statuto dovrà verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica secondo indici di produttività scientifici e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

3.15 Tutte le cariche sociali dovranno essere svolte a titolo gratuito fermo restando il solo rimborso delle spese documentate e sostenute nell'interesse della Fondazione.

3.16 La Fondazione si impegna a pubblicare sul proprio sito istituzionale, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e quello preventivo relativo all'esercizio in corso, nonché gli eventuali incarichi retribuiti.

3.17 I legali rappresentanti, gli amministratori, i promotori, soci fondatori, i componenti il Consiglio d'indirizzo ed i componenti il Comitato Scientifico non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione alle attività svolte dalla Fondazione.

#### ART. 4 ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali emanato ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali

ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di amministrazione.

4.3 Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.13, comma 6, del Dl. 117/2017, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle d'interesse generale nella Relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto semplificato.

#### ART. 5 PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2 In assenza di un espresso vincolo di destinazione operato dal benefattore, i beni acquisiti si intendono come devoluti a favore delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Dl. 117/2017 svolte dalla Fondazione e solo in casi eccezionali e motivati saranno impiegabili per le finalità che verranno all'uopo individuate dal Consiglio di amministrazione.

5.3 Il patrimonio è costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni che già erano parte dello stesso.

5.4 Il patrimonio sarà incrementato dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione, da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati da terzi, dai proventi delle attività di interesse generale e di quelle secondarie e strumentali.

5.5 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

5.6 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dl. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di amministrazione e nel caso di sua inerzia l'Organo di controllo, devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci fondatori per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

#### ART. 6 ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di amministrazione redige il bilancio preventivo e quello consuntivo di esercizio, predisposto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il



bilancio sociale, ove reso obbligatorio ai sensi dell'art. 14 della stessa norma, e li mette a disposizione del Consiglio d'indirizzo per la successiva approvazione che dovrà avvenire entro il 30 aprile di ogni anno ed infine li pubblica sul sito istituzionale entro il successivo 30 giugno..

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il potenziamento delle attività di interesse generale svolte dalla fondazione.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente, né durante la sua vita e né all'atto del suo eventuale scioglimento.

#### ART. 7 ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

7.1 Sono organi della Fondazione il Fondatore, il Consiglio d'indirizzo, il Consiglio di amministrazione, l'Organo di controllo ed il Comitato scientifico.

#### ART. 8 FONDATORI

8.1 E' Fondatore il Trust denominato "Diabetes Research and Care Trust", codice fiscale 97366850820, nella persona del suo Trustee

nonché gli eredi dello stesso i quali abbiano espresso la volontà di aderire agli scopi ed all'attività della Fondazione stessa, ottemperando ad ogni obbligo statutario e ad ogni deliberazione del Consiglio d'indirizzo.

8.2 Su deliberazione del Fondatore, ovvero adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Fondatori, potranno essere ammessi come tali anche Enti e/o privati che abbiano contribuito in modo rilevante al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

#### ART. 9 CONSIGLIO D'INDIRIZZO

9.1 Il Consiglio d'indirizzo è composto da tre (3) a cinque (5) membri nominati a tempo indeterminato dal/dai Fondatore/i. Al suo interno, nel corso della prima seduta, esso procede alla nomina del Presidente.

9.2 Il Consiglio d'indirizzo è l'organo di indirizzo politico-amministrativo, di programmazione, di controllo e di vigilanza sulla gestione della Fondazione.

Esso definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, al fine del perseguimento degli scopi statutari, assegna le risorse e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.

9.3 Il Consiglio d'indirizzo può ricomprendere al suo interno il Fondatore, ovvero in seguito i suoi eredi se non avranno rinunciato a diventare tali al momento del decesso del Fondatore.

9.4 Il Consiglio d'indirizzo resta in carica fino a revoca da adottarsi da parte del Fondatore o a maggioranza dei Fondatori.

9.5 In caso di dimissioni o decesso di suoi componenti, il Consiglio d'indirizzo resterà in carica se i componenti superstiti rappresenteranno comunque la maggioranza, in caso contrario il/i Fondatore/i procederanno alla sua intera ricomposizione sempre a tempo indeterminato.

9.6 In qualsiasi momento il/i Fondatore/i potranno revocare taluno o tutti i componenti del Consiglio d'indirizzo con deliberazione non opponibile e senza obbligo di motivazione.

#### ART. 10 COMPITI DEL CONSIGLIO D'INDIRIZZO

10.1 Sono compiti del Consiglio d'indirizzo:

- a) la nomina del Consiglio di amministrazione;
- b) la nomina dell'Organo di controllo;
- c) lo scioglimento della Fondazione;
- d) la devoluzione del patrimonio, in caso di estinzione per qualunque motivo della Fondazione, secondo le disposizioni previste per gli Ets dal Dl. 117/2017;
- e) l'approvazione del Bilancio preventivo e di quello consuntivo di esercizio predisposto dal Consiglio di amministrazione;
- f) le modifiche da apportare allo Statuto;
- g) la nomina, ove dovesse ritenerlo opportuno, dei componenti del Comitato scientifico;
- h) l'approvazione del regolamento della Fondazione e dei relativi settori di intervento nominandone i responsabili;


10.2 Il Consiglio d'indirizzo è convocato, a cura del suo Presidente, di regola almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e comunque quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

10.3 La convocazione dovrà avvenire a mezzo e-mail, lettera raccomandata o posta ordinaria consegnata anche a mano, che dovrà pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima della riunione, fermo restando che tale termine di preavviso non sarà richiesto laddove siano presenti tutti i suoi componenti ed a patto che siano presenti ovvero che siano stati tempestivamente convocati tutti i componenti l'organo di controllo.

10.4 Le riunioni saranno considerate valide sia se svolte in presenza fisica dei partecipanti che se esplicitamente convocate per svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma e 2538, sesto comma del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

10.5 Le riunioni saranno considerate regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e delibereranno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.6 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto



apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, che verrà trascritto nell'apposito libro sociale.

#### ART. 11 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Il Consiglio di amministrazione è l'organo di gestione della Fondazione e provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

11.2 Il Consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri nominati dal Consiglio d'indirizzo che ne designa anche il Presidente.

11.3 Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti rimangono, comunque, in carica fino a che i loro successori non assumano formalmente l'incarico.

11.4 Non possono ricoprire la carica di Consiglieri di amministrazione:

- coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 codice civile;
- coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite pendente con essa;

11.5 Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio d'indirizzo.

11.6 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di amministrazione, lo stesso organo continuerà ad operare se i componenti superstiti ne costituiscono la maggioranza, in caso contrario il Consiglio di amministrazione decadrà nella sua interezza e sarà il Consiglio d'indirizzo a provvedere alla sua ricomposizione.

11.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi della gestione secondo le indicazioni del consiglio d'indirizzo;
- predispone, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio d'indirizzo il bilancio di esercizio e quello preventivo;
- coordina e controlla l'attività dei settori e dei suoi responsabili;
- concerta con il comitato scientifico le iniziative divulgative, relazionali, congressuali e in generale di diffusione dei progetti, degli studi e delle tematiche trattate dalla Fondazione, in ordine alla gestione e pianificazione economica ove prevista.

11.8 Il Consiglio di Amministrazione potrà stipulare contratti, accordi e convenzioni per l'organizzazione di attività congressualistica, convegnistica, di seminari e, in generale, divulgativa aventi a oggetto le tematiche e gli



scopi della Fondazione, nonché quelli per prestazioni occasionali relativi a collaborazioni e consulenze ed infine i contratti per l'affidamento di servizi in outsourcing.

11.9 Il Consiglio di amministrazione delibera, inoltre su tutti gli aspetti che la legge o lo statuto non assegna esplicitamente al/ai Fondatori, al Consiglio d'indirizzo ovvero, se nominato, al Comitato scientifico.

11.10 Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

11.11 Il Consiglio di amministrazione è convocato, d'iniziativa del suo Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, a mezzo e-mail, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o brevi manu o messaggio P.E.C. che dovrà pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima della riunione, fermo restando che tale termine di preavviso non sarà richiesto laddove siano presenti tutti i suoi componenti ed a patto che siano presenti ovvero che siano stati tempestivamente convocati tutti i componenti l'organo di controllo.

11.12 Le riunioni saranno considerate valide sia se svolte in presenza fisica dei partecipanti che se esplicitamente convocate per svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma e 2538, sesto comma del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

11.13 Le riunioni saranno considerate regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e delibereranno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.14 Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario, che verrà trascritto nell'apposito libro sociale.

11.15 Ai Consiglieri spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico se autorizzate e debitamente documentate.

11.16 Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

11.17 Il Presidente del Consiglio di amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

11.18 Il Consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice-Presidente esclusivamente con funzione



vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso.

#### ART. 12 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

12.1 L'organo di controllo può essere collegiale o monocratico, è nominato dal Consiglio di indirizzo, che in sede di nomina ottempera agli obblighi di legge ed ha durata triennale.

12.2 Qualora si scelga la forma collegiale, l'organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti tra i quali il Consiglio di indirizzo sceglie il Presidente, in tal caso almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei supplenti dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del codice civile.

12.3 Qualora si scelga la forma monocratica, il Sindaco unico dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del codice civile.

12.4 Ai componenti dell'organo di controllo si applicano le cause d'ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

12.5 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Dl. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso eserciterà inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Dl. 117/2017, la revisione legale dei conti ed in tal caso sarà interamente costituito, sia per i tre componenti effettivi che per i due supplenti, da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

12.6 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Dlgs. 117/2017.

12.7 L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.8 L'organo di controllo deve essere convocato a tutte le riunioni del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione con gli stessi termini di preavviso previsti per i Consiglieri.

#### ART. 13 COMITATO SCIENTIFICO

13.1 Il Consiglio d'indirizzo, nomina a tempo indeterminato e salvo revoca, un Comitato Scientifico composto da due (2) a undici (11) membri, in maggioranza scelti tra eminenti studiosi nel campo medico ed in particolare nelle aree tematiche in cui opera la Fondazione o discipline ad essa correlate.

13.2 Il Comitato Scientifico avrà il compito di garantire autorevolezza e credibilità scientifica all'attività svolta dalla Fondazione ed è l'organo responsabile dell'attività scientifica e della sua divulgazione nelle aree tematiche di interesse della Fondazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Comitato è tenuto al rispetto delle linee guida fornitigli dal Consiglio d'indirizzo e potrà nominare al suo interno un Presidente con compiti di rappresentanza e coordinamento del Comitato stesso anche partecipando, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'indirizzo e del Consiglio di amministrazione.

13.3 In particolare, spetterà al Comitato scientifico:

a) collaborare alla stesura delle pubblicazioni nonché alla predisposizione del materiale didattico che verrà successivamente diffuso durante le attività congressuali e divulgative in genere;

b) proporre le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui è preposto;

c) pianificare e realizzare gli obiettivi scientifici secondo le linee guida deliberate e comunicate dal Consiglio d'indirizzo;

d) adottare gli atti conseguenti al proprio ruolo sociale, concertando con il Consiglio di Amministrazione, ove necessario, gli impegni e la gestione economica utili in funzione degli scopi della Fondazione;

e) esercitare tutte le funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti.

13.4 Ai componenti del Comitato Scientifico spetterà il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico se autorizzate e debitamente documentate.

#### ART. 14 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

14.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di indirizzo che nominerà il liquidatore determinandone i poteri e gli eventuali compensi, ad altri Ets che perseguano finalità analoghe, previo parere favorevole dell'Ufficio statale del Runts ovvero, in mancanza di indicazioni, della Fondazione Italia Sociale.


#### ART. 15 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

15.1 Tutte le controversie tra la Fondazione ed i suoi organi ovvero tra componenti degli organi stessi, comprese quelle relative alla validità ed alla interpretazione del presente Statuto, saranno deferite ad un arbitro unico, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale presso la Camera di commercio di Palermo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

L'arbitro unico procederà in via rituale e secondo diritto.

#### ART. 16 CLAUSOLA DI RINVIO

16.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice



Civile e, in mancanza, le altre norme di legge vigenti in materia.

Palermo 21 luglio 2022

Firmato: Provenzano Giovanni, Vincenzo Provenzano, Alessia Millella, Roberto Indovina - Notaio